

STUDIO LEGALE POMANTI

AVV. PIETRO POMANTI
AVV. FEDERICA STOPPANI
AVV. VINCENZO DI SANTO
AVV. LUCA SPINGARDI
AVV. MILA POLIAKINE
AVV. ANITA LIPORACE
AVV. RENATA CARRETTA
AVV. BARBARA NOVELLI
AVV. CLAUDIA SORRENTI
DOTT.SSA STELLA ELISABETTA SCIPIONE
DOTT.SSA STEFANIA TREGLIA
DOTT.SSA MARTINA MARINI
DOTT.CARMINE MURDACA

Ecc. ma

Suprema Corte di Cassazione

Il sottoscritto Avv. Pietro Pomanti con studio in Roma alla Via Filippo Civinini n. 12, difensore di fiducia di **Giacomo Lorenzoni** nato a Tarano il 27.8.1953 e domiciliato in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, imputato come in atti nel procedimento penale n. 1534/10 R.G.N.R. e n. 9602/2012 R.G. Corte di Appello di Roma, con il presente atto dichiara di proporre, come in effetti propone

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza n. 5184/14 emessa in data 20.6.2014 e depositata in data 14.7.2014 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma che confermava la sentenza del Tribunale di Rieti in data 15.5.2012 appellata da Lorenzoni e lo condannava al pagamento delle spese del grado.

La presente impugnazione, riferita a ogni capo e punto della sentenza relativi alla pronuncia di conferma, viene proposta per i seguenti motivi.

I MOTIVO

Violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 44 lett. c) D.P.R. 380/01 di cui al capo 2) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

1 Il reato ascritto al capo 2) d'imputazione è costituito dall'aver realizzato "*scavi di fonda-*

zione con platea in cemento e movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.

Però in realtà questo reato non esiste, poiché i detti lavori edili sono avvenuti su un'area che l'intera normativa definisce priva di ogni vincolo paesaggistico e non hanno interessato vincoli paesaggistici esterni all'area dove sono avvenuti.

Al fine di provare l'inesistenza di tale reato, si premette che l'esistenza e l'inesistenza di vincoli paesaggistici sono esaustivamente statuite dalla L.R. 24/1998 s.m.i., dal PTP (Piano Territoriale Paesistico) n. 5 Rieti e dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Dovendo in particolare a tale fine esaminare (coerentemente con l'intero procedimento giudiziario) il solo vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco (che è per brevità chiamato “vincolo boschivo”), si premette anche che (come detto nel ricorso n. 2012/9602) il comma 4 dell'art. 7 delle Norme del PTPR rende superfluo il PTP n. 5 Rieti quando si consideri il PTPR, e che è ritenuta implicita la coerenza della L.R. 24/1998 s.m.i. con i contenuti del PTPR nel seguito citati.

Pertanto in definitiva l'esistenza o l'inesistenza di vincolo boschivo nell'area interessata dai lavori in oggetto è determinata concettualmente dall'art. 38 delle Norme del PTPR ed è rappresentata cartograficamente dalle Tavole B (Tav. 9 Foglio 346) del PTPR.

Ciò premesso, l'inesistenza del reato attribuito al capo 2) d'imputazione è comprovata dalle seguenti circostanze:

- l'area interessata dai lavori è interamente interna alla particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone (in seguito tale particella è chiamata {P.11,F.1});
- le Tavole B del PTPR mostrano che l'area interessata dai lavori è priva di ogni vincolo paesaggistico, come risulterebbe rappresentando, rispettivamente su ortofoto MATTM del 22.6.2008 (quindi prima dell'intervento edilizio) e su ortofoto Google Earth del 7.8.2013 (quindi dopo l'intervento edilizio), il confine della {P.11,F.1} e del vincolo indicato dalle Tavole B; peraltro tali due rappresentazioni mostrerebbero anche l'assenza di interventi sulla vegetazione implicati dai lavori;
- il punto **2** mostra che l'art. 38 delle Norme del PTPR (come pure l'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e l'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti) definisce la {P.11,F.1} interamente priva di vincolo boschivo;

- il punto **3** evidenzia che non risponde al vero la sintesi della Corte di Appello secondo cui l'imputato nel proporre gravame ha sostenuto l'assenza di vincolo boschivo sulla sola base di una certificazione dell'AGEA;
- il punto **4** mostra l'illegittimità del parere della Corte di Appello secondo cui la responsabilità penale dell'imputato consegue certa dal considerare che *"i terreni in questione sono classificati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità"*;
- il punto **5** evidenzia l'erroneità dei convincimenti della Corte di Appello secondo cui l'assenza di vincolo boschivo sulla {P.11,F.1}, sostenuta dalla difesa, è *"fondata principalmente sulla classificazione catastale del terreno"* e secondo cui *"La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce [...] elemento dirimente [...]"*;
- il punto **6** mostra l'infondatezza tecnica del parere della Corte di Appello secondo cui *"Dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza, [...], che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea [...]"*;
- il punto **7** evidenzia come la giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello non possa essere decisiva.

Infatti tali circostanze rendono certo che i lavori oggetto di condanna sono avvenuti su un'area che l'intera normativa, cioè sia quella testuale (Norme del PTPR, L.R. 24/1998 s.m.i., NTA del PTP n. 5 Rieti) sia quella rappresentata cartograficamente (Tavole B del PTPR), definisce priva di ogni vincolo paesaggistico.

2 La {P.11,F.1} è interamente priva di vincolo boschivo.

Infatti i beni sottoposti a vincolo boschivo sono definiti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme del PTPR.

Invece i beni che non sono inclusi in quelli indicati dai detti commi 1, 2 e 3 (ossia i beni che non sono sottoposti a vincolo boschivo) sono definiti dal comma 4 dello stesso art. 38.

In particolare la lettera d) di tale comma 4 esclude l'intera {P.11,F.1} dai beni sottoposti al vincolo in oggetto. Ciò è dimostrato da quanto segue.

La detta lettera d) definisce precisamente i requisiti idonei affinché non sia sottoposto a vin-

colo boschivo un terreno che ha l'identità colturale di *pascolo arborato*. Infatti questa lettera d) prescrive che non è sottoposto a vincolo un terreno tale da avere l'identità colturale di *pascolo arborato*, tale che il suo *grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della sua superficie*, e tale che su di esso non vi siano *in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato*.

Ebbene questi requisiti sono abbondantemente documentati in atti come propri della {P.11,F.1}.

Infatti l'identità colturale di *pascolo arborato* della {P.11,F.1} è confermata dalla sua visura catastale storica (in atti) dove è qualificata *pascolo* fin dall'iniziale impianto meccanografico del 20/12/1971 e poi *pascolo arborato* dal 11/04/2008, dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio (in atti) che qualifica *aree a pascolo naturale e praterie di alta quota* l'85% della sua superficie, e dalla cartina IGM scala 1:25000 (in atti) che la rappresenta interamente priva di copertura arborea.

Pertanto ogni documento, che avrebbe potuto contraddire l'identità colturale di *pascolo arborato* della {P.11,F.1}, la conferma invece da sempre. Tale stessa identità è confermata anche dalla consulenza tecnica dell'agronomo Dott. Maurizio Frattali del 15/07/2011 (in atti), e dalla consulenza tecnica degli agronomi forestali Dott. Dino Andreani e Dott. Daniele Altobelli del 24/03/2014 (in atti).

Inoltre, per la {P.11,F.1}, la consulenza del Dott. Frattali certifica un grado di "copertura arborea" minore del 20% e la consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani certifica un grado di "copertura arborea a maturità" pari al 16,44% su base aereofotogrammetrica e al 18,4% su base dendrometrica, risultando così valori notevolmente minori del 50% indicato dall'anzidetta lettera d).

E inoltre queste consulenze tecniche escludono sulla {P.11,F.1} rinnovazioni forestali e progetti di rimboschimento, essendo ciò specificamente confermato dalla cronistoria aereofotogrammetrica dal 1988 al 2013 riportata nella consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani, e dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio che esclude *aree a ricolonizzazione naturale e aree a ricolonizzazione artificiale* sulla {P.11,F.1}.

Riguardo l'argomentazione testé esposta che mostra come la {P.11,F.1} è interamente priva di vincolo boschivo, si nota che essa rimane univocamente valida anche se l'art. 38 è sostituito dall'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. oppure dall'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti.

Inoltre l'assenza di vincoli paesaggistici sulla {P.11,F.1} è coerente con il regolamentare permesso di costruire n. 2/2010 la cui ammissibilità urbanistico-edilizia è stata accertata dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune (come risulta dalla lettera, in atti, del Comune di Vacone prot. n. 1204 del 27/05/2009).

Infine in relazione a questo punto **2** ha rilievo che in entrambi i precedenti gradi di giudizio la difesa ha richiesto consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei luoghi e che in entrambi i casi tale richiesta non è stata accolta.

- 3** La Corte di Appello riassume come segue quanto l'imputato nel proporre gravame ha evidenziato per sostenere l'assenza di vicolo boschivo: *“Avverso la sentenza ha proposto gravame l'imputato [...] evidenziando [...] l'area oggetto di edificazione dispone, diversamente dall'assunto del consulente del PM, di ben 52500 mq non boschivi, come risulta dalla certificazione AGEA che aveva classificato la particella in esame come pascolo e non rientrante in quanto tale nella nozione di bosco oggetto di tutela paesaggistica;”*.

Questo riferire quanto ha evidenziato l'imputato nel proporre gravame non corrisponde al vero, poiché egli in realtà ha dimostrato coerentemente con i punti **1**, **2**, **4**, **9**, e con abbondanti argomenti e documenti (e quindi non solo come risulta dalla certificazione AGEA) che l'intera {P.11,F.1} (e quindi non solo 52500 mq), è priva di vincolo boschivo.

- 4** A giudizio della Corte di Appello la responsabilità penale dell'imputato si fonderebbe essenzialmente su tale circostanza: *“i terreni in questione sono classificati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità" e ad essi si applicano le prescrizioni contenute agli artt. 21 e 23 del piano stesso che escludono la possibilità di realizzare nuove costruzioni”*.

Secondo il Collegio, dunque, alla {P.11,F.1} si applicherebbero le prescrizioni contenute negli artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR poiché la medesima particella risulta classificata nel PTPR come *Paesaggio naturale* e *Paesaggio naturale di continuità*.

Tale deduzione tuttavia contiene una violazione di legge.

Nel PTPR, difatti, sussiste una netta distinzione ontologica e normativa tra *beni paesaggistici* (ossia i beni sottoposti a vincoli paesaggistici ossia quelli indicati alle lettere a), b), c) dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004) e *paesaggi* (ad esempio i citati *paesaggio naturale* e *paesaggio naturale di continuità*).

Infatti i *paesaggi* e i *beni paesaggistici* sono rispettivamente rappresentati cartograficamente da due diverse e ben distinte componenti del PTPR denominate Tavole A e Tavole B.

Le Tavole A suddividono l'intero territorio in *paesaggi*, nel senso che all'interno di ogni zona individuano sempre uno o più *paesaggi*. Invece un'area rappresentata cartograficamente dalle Tavole B può anche essere bianca in quanto al suo interno non è individuato alcun *bene paesaggistico*.

Inoltre le Norme del PTPR enunciano esplicitamente per ogni *paesaggio* (e non per un qualche *bene paesaggistico*), una corrispondente *disciplina di tutela, d'uso e di valorizzazione* (in seguito, per brevità, *disciplina*), come ad esempio le due *discipline* rispettivamente previste *sub art. 21 per il Paesaggio naturale e sub art. 23 per il Paesaggio naturale di continuità*.

Coerentemente con ciò nel PTPR è di fondamentale importanza la seguente reciproca relazione tra *paesaggio, bene paesaggistico e disciplina*: una *disciplina* ha validità *prescrittiva* su un bene identificato come l'inerente *paesaggio* solo se tale bene è anche identificato come *bene paesaggistico*, nel senso che se non sussiste questa necessaria condizione la detta *disciplina* ha validità soltanto *propositiva e di indirizzo*.

Infatti le *discipline* hanno validità *prescrittiva* esclusivamente sui *beni paesaggistici*, mentre su un bene non sottoposto a vincoli paesaggistici hanno soltanto validità *descrittiva, propositiva e di indirizzo*.

In altre parole un bene è obbligatoriamente sottoposto a una *disciplina* solo se esso è congiuntamente identificato sia come un *bene paesaggistico* sia come il *paesaggio* a cui si riferisce tale *disciplina*.

Questo fondamentale principio del PTPR, nel contesto del PTPR stesso che ovviamente ha attuale rilievo, è del tutto equivalente all'essere falsa la norma costituita dall'aver in ogni caso una *disciplina* validità *prescrittiva* sull'inerente *paesaggio*. Perciò un'argomentazione che dimostri la falsità di tale norma equivale a dimostrare anche la verità del detto principio (e viceversa).

Una prima tale argomentazione, basata solo su quanto già detto, è costituita dalla seguente semplice *demonstratio per absurdum*: la detta norma implica che il concetto stesso di *bene paesaggistico* è del tutto inutile e superfluo, però questa implicazione è ovviamente falsa e quindi è falsa anche tale norma.

Una seconda e più circostanziata argomentazione che dimostra la falsità della norma in oggetto è costituita da puntuali disposizioni di legge, le quali affermano esplicitamente che solo i *beni paesaggistici* sono sottoposti alle prescrizioni del PTPR e che invece per i beni non sottoposti a vincoli paesaggistici il PTPR ha solo valenza *descrittiva, propositiva e di indirizzo*.

Tali disposizioni di legge sono le seguenti. Il comma 3 dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che *il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo*. Il testo del comma 4 dell'art. 2 delle Norme del PTPR è "*I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.*", e che cosa si deve intendere per tali tre contenuti è rispettivamente specificato ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo. Il testo del comma 1 dell'art. 5 delle Norme del PTPR è "*Il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessata dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del Codice [ndr: D.Lgs. 42/2004 e quindi trattasi dei beni paesaggistici del PTPR]*". Il testo del comma 1 dell'art. 6 delle Norme del PTPR è "*Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Provincie e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.*"

Avendo quindi chiaramente comprovato sia che un bene è obbligatoriamente sottoposto a una *disciplina* nel solo caso che esso è congiuntamente identificato come un *bene paesaggistico* e come il *paesaggio* a cui si riferisce tale *disciplina*, sia la falsità dell'aver in ogni caso una *disciplina* validità *prescrittiva* sull'inerte *paesaggio*, risulta di conseguenza evidente come la deduzione contenuta in sentenza secondo la quale alla {P.11,F.1} si applicherebbero gli artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR si fondi su una errata interpretazione della normativa e sia espressione dunque di violazione di legge.

Infatti, pure se lo stralcio cartografico delle Tavole A del PTPR in atti definisce la {P.11,F.1} *Paesaggio naturale di continuità* in una zona interna più chiara di circa 16400 mq e *Paesaggio naturale* la parte restante, e pure se i detti artt. 21 e 23 sono le rispettive *discipline* di questi due *paesaggi*, è però errato dedurre da queste due circostanze che tali artt. 21 e 23 si applicano alla {P.11,F.1} giacché manca l'ulteriore e assolutamente necessaria condizione costituita dall'essere questa particella un *bene paesaggistico*.

5 La Corte di Appello afferma "*La notazione difensiva fondata principalmente sulla classifi-*

cazione catastale del terreno non è divisibile. Il catasto è [...]. La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce pertanto elemento dirimente per ritenere i fondi in questione non rientranti nella nozione di bosco.

Però in realtà l'assenza di vincolo boschivo sulla {P.11,F.1}, sostenuta dalla difesa, non è “*fondata principalmente sulla classificazione catastale del terreno*”, ma, coerentemente con i punti **1**, **2**, **4**, **9**, si fonda principalmente sulla lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, la quale, contrariamente a quanto afferma il Collegio, implica la “*classificazione [...] come pascolo e pascolo arborato*” dirimente in quanto stabilisce l'identità colturale di “*prato o pascolo arborato*” come condizione necessaria e sufficiente per una sua applicazione volta a stabilire la presenza o meno di vincolo boschivo su un dato terreno.

Infatti, essendo opportuno ricordare che (come detto al punto **2**) la classificazione della {P.11,F.1} come *pascolo arborato* è da sempre confermata da ogni documento, l'erroneità dell'affermazione del Collegio “*La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce pertanto elemento dirimente per ritenere i fondi in questione non rientranti nella nozione di bosco*” è resa facilmente evidente dalla seguente *demonstratio per absurdum*.

Il non essere la detta classificazione dirimente implica che la lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, la lettera d) del comma 4 dell'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e la lettera d) del comma 4 dell'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti sono tutte e tre del tutto inutili, però questa implicazione è ovviamente falsa e quindi è falsa anche la detta affermazione del Collegio.

6 Secondo la Corte di Appello “*Dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza, considerando il complessivo contesto, che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea che costituisce paesaggio naturale di continuità con la minore area ricoperta da vegetazione naturale*”.

Intanto questa affermazione contiene l'errore del ritenere che la *vegetazione arborea costituisce paesaggio naturale di continuità*, poiché le tabelle A dei rispettivi artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR evidenziano che la vegetazione arborea può costituire *Paesaggio naturale* e non *Paesaggio naturale di continuità*.

Inoltre al Collegio “*dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea*”.

Però questa visione del Collegio sovverte diametralmente quanto, accuratamente e con le tecniche più appropriate, è affermato dalle due anzidette consulenze tecniche in atti, nel che si sostanzia il vizio di motivazione per contraddittorietà con un atto interno al processo allegato all'atto di appello di cui se ne è chiesta l'acquisizione.

Infatti, in particolare, sui 6 aerofotogrammi allegati alla consulenza tecnica dei Dott.ri Altobelli e Andreani, che consistono nelle 5 ortofoto aeree 1988, giugno 1997, luglio 1999, giugno 2005 e giugno 2008 del Geoportale Nazionale, e nell'ortofoto satellitare luglio 2013 di Google Earth, è delimitata la copertura arborea presente sulla {P.11,F.1}. E inoltre, come si afferma nella inerente relazione tecnica, questa cronistoria aereofotogrammetrica evidenzia che la copertura arborea insiste sulla {P.11,F.1} per il solo 16,44% dei suoi 62500 mq e senza ampliamenti causati dall'esteso arco temporale (che va dal 1988 al 2013) tranne la fisiologica e numericamente irrilevante espansione delle chiome già esistenti.

7 La giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello (*"in tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento"* (Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, Rv. 255904; Sez. 3, sentenza n. 1874 del 16/11/2006, Rv. 235869)), non è decisiva.

Infatti la precedente definizione di bosco coincide con quella al comma 6 del D.Lgs. n. 227 del 2001, e tale comma stabilisce la sua definizione di bosco valida fino alla *"emanazione delle norme regionali di cui al comma 2"*.

Pertanto la precedente definizione di bosco citata dal Collegio deve essere quella posta dai commi 2 e 6 del D.Lgs. 227/2001.

Tale definizione è inclusa, non solo concettualmente ma anche esplicitamente, nella definizione di vincolo boschivo espressa dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, poiché è specificamente richiamata proprio da tale comma 1.

Inoltre il comma 2 del D.Lgs. 227/2001 afferma che *"entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza"* la definizione di ciò che è bosco e di ciò che non è bosco.

Pertanto, sia dal punto di vista del PTPR sia dal punto di vista del D.Lgs. 227/2001, i beni indicati al comma 4 del detto art. 38 non devono essere considerati bosco e non sono sottoposti a vincolo boschivo.

Da ciò consegue dunque in definitiva evidente che la precedente definizione di bosco citata dal Collegio non si applica alla {P.11,F.1} poiché questa è, come dimostrato al punto **2**, uno dei beni indicati dal detto comma 4.

8 Nel confermare la condanna per il reato del capo 2), la Corte ha violato la normativa come sopra evidenziato e comunque non ha risposto alle deduzioni contenute nell'atto di appello.

Nell'atto di appello è circostanziato come le violazioni contestate non esistano sia perché i lavori sono stati conformi a un regolamento permesso di costruire sia perché sono avvenuti sulla {P.11,F.1} la quale è estesa 62500 mq ed è interamente priva di vincoli paesaggistici, sia perché non hanno danneggiato e nemmeno interessato vincoli paesaggistici esterni all'area dei lavori.

Sul punto la Corte non ha risposto neppure implicitamente.

Ebbene nonostante tali doglianze fossero contenute con precisione nell'atto di appello, la Corte non ha considerato tali deduzioni giungendo a ritenere sussistente il reato di cui al capo 2), ma violando così la legge penale poiché i lavori edili hanno esclusivamente interessato un'area che né l'art. 38 delle Norme del PTPR né le Tavole B del PTPR sottopongono a vincoli paesaggistici.

Anche l'affermazione della Corte secondo la quale *“le ragioni di illegittimità erano note all'imputato in quanto nel corso dell'iter amministrativo sia il tecnico comunale che il tecnico consulente del sindaco avevano espresso parere contrario al rilascio”* appare illogica, viziosa e contraria ad ogni massima di esperienza. Infatti l'imputato prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria non ha mai avuto nessun motivo di ritenere illegittimo il permesso di costruire, né ufficiale (come risulta dalla dettagliata cronologia, riferita nell'atto di appello, degli atti e documenti inerenti tale permesso) né tantomeno ufficioso. Peraltro l'inattendibilità di tale affermazione del Collegio è denotata anche dal fatto che *“il tecnico comunale”* e *“il tecnico consulente del sindaco”* non possono che essere una stessa persona.

E comunque, nonostante la difesa avesse impugnato la sentenza di primo grado con diffusi motivi di gravame, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado in due sole righe di motivazione e precisamente *“le doglianze difensive non sono fondate apparendo pienamente*

condivisibili le argomentazioni in fatto e diritto del primo giudice” nel che si sostanzia anche il vizio di motivazione dedotto per questo I MOTIVO.

Difatti le precisazioni che seguono tale affermazione della Corte, contenute in quattro paragrafi, non replicano neppure implicitamente ai rilievi difensivi ma si limitano a seguire il percorso motivazionale seguito dal Giudicante, assolutamente in contrasto con le deduzioni contenute nell'atto di gravame.

II MOTIVO

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 181 D.Lgs. n.42 del 2004 di cui al capo 2 bis) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

Il reato ascritto al capo 2 bis) di imputazione consiste nell'aver realizzato, sulla base “*del permesso di costruire n.2 del 2010 palesemente illegittimo*”, i lavori di cui al capo precedente (cioè “*scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra*”) “*in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146*” del D.Lgs. n. 42/2004.”.

Tuttavia tale reato è mostrato inesistente dalle seguenti due ragioni.

La prima ragione è costituita dalla dettagliata cronologia (riferita nell'atto di appello) degli atti e documenti inerenti il detto permesso di costruire, la quale dimostra che tale permesso è stato rilasciato in totale conformità alla vigente normativa e, per quanto riguarda specificamente il vincolo paesaggistico, sulla base dell'ammissibilità urbanistico-edilizia accertata in data 16.5.2009 dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune di Vacone.

La seconda ragione consiste nel fatto che l'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non è però prevista per i lavori in oggetto poiché questi hanno esclusivamente interessato un'area che, come è ampiamente evidenziato e precisato al punto **1**, l'intera normativa, cioè sia quella testuale (Norme del PTPR, L.R. 24/1998 s.m.i., NTA del PTP n. 5 Rieti) sia quella rappresentata cartograficamente (Tavole B del PTPR), definisce priva di ogni vincolo paesaggistico.

In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo II MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

III MOTIVO

Violazione degli artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p. di cui al capo 3) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

Il reato ascritto al capo 3) di imputazione consiste nell'aver dichiarato che *“il lotto interessato dall'edificazione era pari 53.300 mq, mentre invero la superficie “non boscata” (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq”*.

9 Riguardo questo reato è evidente la corrispondenza tra la citata estensione di 16400 mq e la zona priva di vincoli paesaggistici che le Tavole B del PTPR indicano interna alla {P.11,F.1}, essendo quindi tale corrispondenza l'evidente origine di tali 16400 mq.

Tuttavia l'art. 38 delle Norme del PTPR, l'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e l'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti stabiliscono, univocamente come detto al punto **2**, che l'intera {P.11,F.1} è priva di vincoli paesaggistici e quindi che per l'edificazione è disponibile un'area “non boscata” di 62500 mq e quindi maggiore dei 53.300 mq citati al capo 3) di imputazione.

Un tale contrasto, tra l'effettiva inesistenza di vincoli paesaggistici accertata in base alla normativa testuale e la rappresentazione cartografica degli stessi vincoli, è previsto e regolamentato dall'art. 15 delle Norme del PTPR, dall'art. 26 della L.R. 24/1998 s.m.i. e dall'art. 37 delle NTA del PTP n. 5 Rieti. E in particolare i commi 4 di questi tre articoli affermano univocamente la soccombenza di vincoli boschivi rappresentati cartograficamente alle prescrizioni dei rispettivi anzidetti artt. 38, 10 e 9.

Inoltre la correttezza dell'area non boscata disponibile per l'edificazione dichiarata nella relazione tecnica allegata alla domanda del permesso di costruire è stata accertata in data 16.5.2009, come risulta dalla lettera del Comune di Vacone prot. n° 1204 del 27/05/2009, dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune.

È quindi evidente che il reato attribuito al capo 3) della rubrica non può esistere, poiché l'area non boscata effettivamente disponibile per l'edificazione è di 62500 mq e non dei soli 16400 mq presunti dall'accusa.

In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo III MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

IV MOTIVO

Violazione della L.R. 38/1999 s.m.i., anche per vizio e difetto di motivazione.

10 Secondo la Corte di Appello il permesso di costruire violerebbe *“anche le prescrizioni imposte dalla L.R. 24/1998 in quanto l'area non coperta da bosco su cui doveva essere realizzato il manufatto è di 16.400 mq circa, come risulta dai rilievi concordi del Corpo Forestale, del Comando C.C. di Cottanello e del consulente del PM, nettamente inferiore al lotto minimo di 30.000 mq.”*.

Riguardo questa affermazione del Collegio è bene notare subito l'erroneità della frase *“come risulta dai rilievi concordi del Corpo Forestale, del Comando C.C. di Cottanello e del consulente del PM”* poiché tali rilievi in realtà sono esclusivamente quelli del Corpo Forestale di Cottanello e del Consulente del PM, poiché non sono in atti né rilievi dell'Arma dei Carabinieri né di altri uffici del Corpo Forestale.

Inoltre tale affermazione non solo contrasta, come è esposto ai punti **1, 2, 4, 9**, con la normativa in materia, ma dimostra come la Corte non abbia considerato le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello.

Infatti l'intero atto di appello si fondava su tale circostanza: l'area non coperta da bosco (ossia non sottoposta a vincolo boschivo) su cui doveva essere realizzato il manufatto è uguale all'estensione della {P.11,F.1} ed è quindi di 62500 mq che sono abbondantemente maggiori dei 30000 mq richiesti dal comma 6 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i.

11 Secondo il Collegio la nuova costruzione risulterebbe *“in contrasto con le norme del PRG del Comune di Vacone: i terreni ricadono in zona E3 di elevato valore [dove una nuova costruzione è] ammessa solo in connessione con l'esercizio di un'attività agricola”* e non sarebbe stata destinata a favorire un'attività agricola. Infatti si legge in sentenza: *“la stessa tipologia della costruzione, con la previsione di un piano interrato come annesso agricolo privo di accesso dall'esterno, rende evidente che la nuova costruzione non era destinata a favorire l'esercizio di un'attività agricola, neppure da intraprendere”*.

Tale deduzione è apodittica, illogica e contraria alle massime di esperienza nonché espressione di violazione di legge, e ciò a prescindere dalle circostanze che nel permesso di costruzione era comunque prevista una tettoia di servizio esterna all'edificio e che sarebbe stato sempre possibile ottenere ogni successivamente necessario annesso agricolo come consente

il comma 7 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i..

Per quanto riguarda più in particolare la considerazione del piano interrato in sentenza, è fondamentale evidenziare come l'assenza di un accesso dall'esterno non possa rendere un annesso agricolo incompatibile con la sua definizione stabilita dal comma 9 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i. il cui testo è *“Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti”*.

La motivazione della Corte sul punto è viziata ed illogica in quanto il Giudice di Appello si è spinto ad individuare la destinazione finale della costruzione dalla mera presenza di un interrato.

Peraltro, dovendo realizzare una nuova costruzione di circa 100 mq utili nella *zona agricola di montagna di elevato valore paesaggistico-ambientale* indicata nel Certificato di Destinazione Urbanistica (in atti), era logico e prioritario prevedere attività agricole consuete e non intensive, il più virtuoso uso del suolo, la maggiore conservazione della naturalità dei luoghi, il minore impatto e inquinamento ambientale, e quindi era prioritario anche aumentare il rapporto tra efficienza energetica e costi di costruzione (cosa che con l'occasione si riferisce conseguita progettualmente in modo esemplare, tanto che la costruzione era prevista oggetto di specifica pubblicazione tecnica da parte di una importante azienda del settore edilizio-energetico).

Essendo stata di conseguenza pressoché immediata e obbligata la scelta progettuale di suddividere i detti 100 mq tra due piani di uguale superficie di cui uno completamente interrato e privo di accessi dall'esterno, tale scelta e la normativa nazionale di riferimento (costituita dal R.D. 1265/1934 e dal D.M. 05/07/1975) hanno indotto a ritenere più facile l'approvazione di un tale interrato come annesso agricolo invece che ad uso residenziale.

12 Secondo il Collegio sarebbe rimasta *assolutamente indimostrata* un'attività agricola che (come prescrive il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i.) deve essere in stretta connessione con una nuova costruzione quale quella in oggetto.

L'infondatezza di tale rilievo, che appare una vera e propria forzatura motivazionale sol considerato che la costruzione non è stata ultimata, è mostrata da quanto segue.

Almeno dagli anni 60 del secolo scorso è in stato di totale abbandono il Casale Monastero anticamente presente sulla {P.11,F.1}, come è indicato dalla cartina IGM 1:25000 (in atti) e dai documenti catastali in atti, e da molti anni ne rimangono solo pochi e frammentati indizi.

L'assenza sulla {P.11,F.1} di un'abitazione rurale nonché l'isolamento dei luoghi e la loro minore comodità di accesso hanno da tempo limitato tale particella a solo pascolamento brado (che peraltro recentemente è divenuto molto blando e sporadico), proprio perché non vi rendono abbastanza conveniente attuare e proteggere altre attività agricole. Inoltre queste attività sono praticamente impossibili per il Lorenzoni in quanto abita a circa 90 km dalla {P.11,F.1}.

È quindi evidente come la nuova costruzione in oggetto, nonché necessaria come prescrive il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i., costituisce anche una vera e propria *condicio sine qua non* per ogni attività agricola che di conseguenza non può né deve essere anticipatamente dimostrata.

È infine a questo riguardo notevole che l'impossibilità di praticare attività agricola sulla {P.11,F.1} causata dall'assenza della costruzione in oggetto, oltre ad essere stata circostanziata nel ricorso n. 2012/9602 del 7.8.2012, è stata proprio l'elemento essenziale dell'istanza di anticipazione di udienza presentata il 9.11.2012 alla III Sez. penale della Corte di Appello.

13 In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo IV MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

* * *

Per i suesposti motivi, questo difensore chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, con o senza rinvio.

Delega ed incarica al deposito del presente atto l'Avv. Mila Poliakine dello studio.

Con osservanza.

Roma, 2.10.2014

Avv. Pietro Pomanti